



TRIBUNALE DI MILANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Milano, dott. Giorgio
Alcioni, Sezione X civile, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n° 4393 del ruolo
generale contenzioso dell'anno 2012, avente ad
oggetto la domanda di: Risarcimento danni, vertente

tra

Ricci Giuseppe e Ricci Trasporti S.a.c., con gli
avv.ti Vittorio Schino e Federico Ragazzo -parte
attrice-

contro

avv. **Andrea Mannino**, con gli avv.ti Franco Scarpelli
e Denise Prandini -convenuto-

Conclusioni: all'udienza del 27 febbraio 2014 i
procuratori delle parti hanno così precisato le
conclusioni:



avv. Vittorio Schina
c.nuq. avv. schina@studiochiara.it
P. 02/7021529 - fax 02/7021529
www.studiochiara.it

TRIBUNALE DI MILANO

- ILL.MO SIG. G.U. DR. ALCIONI -

Foglio di precisazione delle conclusioni

Nel giudizio: 4393/2012,

- R.G.;

in favore di: Ricci Giuseppe e Ricci Trasporti snc.

- attori;

contro: Mannino avv. Andrea,

- convenuto.

Voglia l'On. Tribunale adito condannare l'avv. Andrea Mannino al pagamento, in favore del sig. Ricci Giuseppe e della Ricci Trasporti snc, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da questi ultimi subiti per effetto della diffamazione di cui il primo si è reso responsabile, della somma di € 130.000,00, nella misura del 50% in capo a ciascuno dei convenuti, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di lite.



TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Sez. X - G.U. dott. Aleioni -

COPIA

Nella causa r.g. n. 4393/2012 promossa congiuntamente da:
Giuseppe Ricci e dalla Ricci Trasporti di Giuseppe Ricci & C. S.n.c., entrambi
con gli avv.ti Vittorio Schino e Federico Ragazzo,

- attori -

contro

l'Avv. Andrea Mannino, con gli avv.ti Franco Scarpelli e Denise Prandini,

- convenuto -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL'AVV. ANDREA MANNINO

Piaccia all'ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:

In via preliminare

1. accertare e dichiarare l'assenza di legittimazione attiva e quindi d'interesse ad agire del Sig. Giuseppe Ricci rispetto alle domande e conclusioni formulate nell'atto di citazione nei confronti dell'Avv. Andrea Mannino e, in conseguenza, accertare e dichiarare la carenza di azione e, in ogni caso, che le domande di cui alle conclusioni dell'atto di citazione avversario sono improcedibili e comunque inaccoglibili per difetto della titolarità del diritto vantato e della consequenziale legittimazione processuale in capo all'attore;

Nel merito

2. nella denegata ipotesi in cui l'eccezione svolta in via preliminare dovesse essere disattesa, accertare e dichiarare la piena legittimità dell'attività svolta dall'Avv. Andrea Mannino per i motivi tutti esposti nella comparsa di costituzione, nelle memorie ex art.183, VI c.c.p.c. e risposta svolta nell'interesse della parte convenuta e, per l'effetto, respingere le domande proposte nei confronti dell'Avv. Andrea Mannino come del tutto infondate;

3. accertare e dichiarare la temerarietà dell'azione avversaria stante la sua proposizione in mala fede o colpa grave, ovvero nella consapevolezza della piena legittimità e liceità della condotta intrapresa dall'esponente, per i motivi tutti evi-



denziati nella comparsa e nella memoria ex art. 183, VI c., n.2 c.p.c.; e per l'effetto condannare gli attori, in solido ex art. 96 c.p.c., a risarcire i danni arrecati all'avv. Andrea Mannino in conseguenza dell'azione e che potranno essere determinati anche in via equitativa avendo riguardo ai parametri espliciti al punto IV della comparsa di costituzione e nelle memorie ex art.183, VI c., c.p.c;

In via istruttoria

4. limitatamente all'onere probatorio gravante sul convenuto rispetto alla difesa e alle domande svolte nella comparsa di costituzione e nelle memorie ex art.183, VI c.,c.p.c e ai fatti e alle circostanze dedotti a confutazione della ricostruzione in fatto di cui all'atto introduttivo, ammettersi prova diretta per testi sulle circostanze indicate nelle premesse in fatto di cui alla comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183, VI c., n.2, c.p.c, precedute dalla locuzione "vero che", nonché prova contraria per testi sulle circostanze che dovessero essere capitolate dalla controparte e ammesse, con i testi: Ioan Ulici, Mauro Guerciotti, Francesco Rigoni, Emerson Medenezi, Davide Gilberto Polloni, Alberto Nova, Simone Varva, Giacomo D'Ancona, Cristina Mannino.

In ogni caso

5. con vittoria di spese, diritti e onorari.

Con Osservanza.

Milano, il 27 febbraio 2014.



Svolgimento del processo

a) Con atto di citazione regolarmente notificato Ricci Giuseppe, in proprio e quale legale rappresentante della Ricci Trasporti S.n.c., ha convenuto in giudizio l'avv. Andrea Mannino per sentirlo condannare, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione, al pagamento della somma di € 130.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di lite.

Si è regolarmente costituito in giudizio il convenuto, che ha contestato il contenuto dell'atto di citazione e ha chiesto il rigetto di ogni domanda avanzata dagli attori.

Verificata la regolarità del contraddittorio, il Giudice, su richiesta di parte convenuta, ha assegnato i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..

Indi la causa è stata ritenuta matura per la decisione; pertanto, è stato esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione e, all'udienza del 27 febbraio 2014, sono state precisate le conclusioni come in epigrafe riportate.



Assegnato termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passa ora in decisione.

Motivi della decisione

La domanda degli attori non è fondata.

Parte attrice ha rilevato che, sin dagli anni '70, esercita l'attività di autotrasporto merci per conto terzi, dapprima come impresa individuale, poi come impresa familiare e, infine, come società in nome collettivo, della quale ultima, comunque, detiene il 95% del capitale sociale ed è sempre stato l'amministratore unico, senza che mai la sua immagine imprenditoriale abbia subito incrinature di qualsivoglia tipo.

Parte attrice ha aggiunto che, in data 31 maggio 2011, aveva ricevuto dall'avv. Andrea Mannino tre raccomandate datate 19/05/2011 (doc. 4 attori), redatte rispettivamente per conto dei sigg.ri Guerciotti Mauro, Ulici Ioan e Rigonfi Francesco, dipendenti della società attorea, con le quali si contestava l'adozione,



da parte di quest'ultima, di una condotta in spregio delle norme in materia di trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei lavoratori, ma soprattutto di sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro.

Parte attrice ha lamentato che, senza alcuna altra giustificazione se non quella di offendere l'onore e la reputazione commerciale degli attori, tali contestazioni erano state inviate per raccomandata, anticipata addirittura via fax, anche alla Ceva Logistica Italia srl, alla O.d.s. di Orlando Daniele & C. s.a.s., alla Transervice Europa srl, all'ikea Italia Retail srl ed alla Fercam spa, ossia ai principali clienti della Riggi Trasporti, che rappresentano più del 39% del suo fatturato.

Parte attrice sottolinea che responsabile di tale comportamento illecito era l'avv. Andrea Mannino, atteso che le raccomandate erano unicamente a sua firma, senza sottoscrizione per conferma o ratifica da parte dei suoi assistiti.

Occorre, allora, ricordare che la scriminante



dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 c.p. è espressione del principio *qui iure sui utitur naeminem laedit* e del principio di non contraddizione, in ragione dei quali il nostro ordinamento non può sanzionare una condotta, la quale, benché sia astrattamente sussumibile in una fattispecie di reato, tuttavia si sostanzia nell'esercizio di una facoltà riconosciuta dall'ordinamento.

Il rimando operato da tale disposizione ad altre norme dell'ordinamento attributive di diritti o facoltà ne connotano la struttura di norma penale in bianco; pertanto l'organo giudicante chiamato a dirimere la controversia dovrà ricorrere al principio del bilanciamento degli interessi coinvolti, laddove si renda necessaria la sua applicazione al caso di specie. Per quanto concerne l'esercizio del diritto ex art. 51 c.p., comma 1, occorre evidenziare come sia connotato da limiti interni ed esterni. I primi (limiti interni) sono relativi al *quomodo* dell'esercizio del diritto riconosciuto in capo ad un soggetto, nella sua dimensione di posizione giuridica soggettiva



attributiva di poteri teleologicamente orientati alla realizzazione di un proprio interesse. I secondi (limiti esterni) trovano riscontro in altre norme di pari dignità del nostro ordinamento, le quali riconoscono in capo ai consociati ulteriori interessi alla stregua dei quali l'organo giudicante deve operare un giudizio di bilanciamento in relazione alla prevalenza o meno del diritto esercitato ex art. 51 c.p., comma 1.

Applicando tali principi al caso in esame, non si può non considerare che l'iniziativa assunta dall'avv. Mannino, in nome e per conto dei lavoratori della Ricci Trasporti s.n.c. da lui assistiti, in data 19 maggio 2011 (vale a dire l'invio delle lettere di contestazione non solo alla Società odierna attrice, ma anche ad alcune committenti della stessa) risulta attuata al fine di ottemperare al mandato difensivo, dovendosi ricordare che la disciplina giuridica del contratto di appalto consente espressamente ai dipendenti dell'appaltatore di rivolgere le proprie rivendicazioni relative al rapporto di lavoro non solo all'impresa datrice di lavoro, ma altresì alle sue



committenti, responsabili in solido con essa dell'adempimento di determinate obbligazioni nei confronti dei lavoratori.

In proposito si richiamano le norme di cui all'art. 1676 c.c. (*"coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o il servizio possono proporre azione diretta nei confronti del committente per conseguire quanto gli è dovuto fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore"*); l'art. 29, c. 2, D.lgs. 276/03 (che prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti); l'art. 35, c. 34 ultimo periodo, del D.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 (*"fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10*



settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente" ...

"L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore").

Nell'espletare il mandato difensivo alla luce di tali disposizioni il convenuto ha usato espressioni non ingiuriose o offensive e non pare superato il limite della continenza.

Nel caso in esame manca, quindi, il danno risarcibile.

Nella descritta situazione devono essere respinte le domande della parte attrice.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

A



La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 CPC.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Milano, dott. Giorgio Alcioni, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) respinge le domande della parte attrice;
- 2) condanna la parte attrice al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del convenuto, nella misura di Euro 7.854,00, oltre accessori di legge;
- 3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano, il 6 giugno 2014

IL GIUDICE
Dott. Giorgio Alcioni

